

UNITA' DI RILEVAZIONE: " L'unità di rilevazione del censimento dell'Agricoltura è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende, ai fini del censimento, l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature vari in cui si attua la produzione agricola, forestale zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o partecipanti), sia in forma associata, tra queste aziende sono comprese anche le aziende prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche).

Sono da escludere dal campo di osservazione:

" I terreni destinati ad aree fabbricabili o non utilizzabili dal punto di vista agricolo

" I parchi o giardini ornamentali

" I campi completamente abbandonati per emigrazione dei proprietari

" Gli orti familiari, generalmente annessi alle abitazioni, salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia conduttore di azienda agricola, dovendosi allora l'orto considerare parte integrante dell'azienda stessa.

" I piccoli allevamenti a carattere familiare, utilizzati normalmente per il consumo familiare, salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia conduttore di azienda agricola, dovendosi allora l'allevamento considerare parte integrante dell'azienda stessa.

" Gli allevamenti di cani

" Le scuderie

" I terreni per l'esercizio di cani da corsa

" I centri di commercio del bestiame ed i macelli che non praticano anche l'allevamento

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITA' DI RILEVAZIONE: Le aziende sono state rilevate e censite nel Comune, ed in particolare nel foglio di mappa catastale¹, in cui ricade il centro aziendale o, in mancanza di esso, la maggior parte delle particelle catastali² costituenti la superficie totale aziendale.

Per centro aziendale, che corrisponde al luogo presso cui sono realizzate le attività di gestione dell'azienda agricola, si intende il complesso dei fabbricati situati nel perimetro dei terreni dell'azienda e connessi alla sua attività. Il centro aziendale comprende, in generale, le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nei lavori agricoli aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo. Nel caso di terreni costituiti da particelle non contigue, condotti unitariamente da una stessa persona e secondo un'unica forma di conduzione, si è in presenza di un'unica azienda anche se tali terreni ricadono in Comuni diversi.

Forma di conduzione

- Conduzione diretta del coltivatore, quando il conduttore presta egli stesso lavoro manuale in azienda da solo o con l'aiuto di familiari, indipendentemente dall'entità di lavoro fornito da eventuale manodopera salariale, che può anche risultare prevalente rispetto a quella presentata dal conduttore e dai suoi familiari. La conduzione diretta del coltivatore si suddivide ulteriormente nelle seguenti forme:

- Con solo manodopera familiare, quando le giornate lavorative impiegate nell'azienda sono dovute esclusivamente al conduttore ai suoi familiari e ai suoi parenti.

- Con manodopera familiare prevalente, se le giornate di lavoro prestate dal conduttore e dai suoi familiari o dagli altri parenti sono in numero uguale o maggiore di quelle prestate dell'altra manodopera aziendale (salariati fissi, braccianti, ecc..)

- Con manodopera extrafamiliare prevalente se le giornate di lavoro prestate dal conduttore e da altri parenti risultano inferiori a quelle dell'altra manodopera aziendale (salariati fissi, braccianti, ecc..)

- Conduzione con salariati, quando il conduttore impiega per i lavori manuali in azienda esclusivamente manodopera fornita da operai a tempo indeterminato o a tempo determinato, mentre la sua opera o quella dei familiari è rivolta, in generale, alla direzione dell'azienda nei riguardi dei vari aspetti tecnico-organizzativi.

- Conduzione a coloni parziale appoderata (mezzadria), quando una persona fisica o giuridica (concedente) affida un podere ad un capo famiglia il quale si impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie.

- Altra forma di conduzione comprende tutte le forme di conduzione non classificabili tra quelle sopraindicate.

Titolo di possesso dei terreni

- Proprietà: sono assimilati alla proprietà l'usufrutto, l'enfiteusi, l'assegnazione dei territori da

¹Foglio di mappa catastale: insieme di particelle catastali continue, rurali o urbane, che appartengono a precise porzioni di territorio, predeterminate nel catasto dei terreni.

²Particella catastale: poligono chiuso di una porzione di territorio situata in uno stesso Comune appartenente ad un'unica proprietà (la quale può appartenere a più soggetti), avente la stessa qualità o classe e la stessa destinazione. Una particella è individuata da un numero identificativo, da un foglio di mappa del quale è inserita, di Comune e Provincia in cui il foglio ricade.

parte di enti di sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale, la colonia perpetua.

- Affitto: sono assimilati all'affitto l'affitto misto.

- Uso gratuito: sono assimilati all'uso gratuito il comodato, e l'affidapascoli.

Superficie aziendale

- Superficie totale: area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.

- Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

- Superficie agricola non utilizzata: insieme dei terreni dell'azienda non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale od altra), ma suscettibili di essere di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono compresi gli eventuali terreni abbandonati facenti parte dell'azienda ed aree destinate ad attività ricreative. Sono esclusi i terreni a riposo.

- Altra superficie: è costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali.

Forma giuridica

- Azienda individuale: Persona singola, persone legate da vincoli di parentela che conducono unitariamente terreni appartenenti a più componenti.

- Comunanza o affittanza collettiva: la comunanza è un'associazione costituita da collettività di famiglie che conducono in forma mutualistica un'azienda agricola costituita di norma, da terreni pascolativi di proprietà della comunanza stessa. L'affittanza collettiva è un'associazione di lavoratori agricoli che conducono indiviso un'azienda agricola costituita di norma da estese superfici prese in affitto.

- Società di persone e di capitale: le società di persone sono collettività di soci su base personale e godono di un'autonomia patrimoniale in funzione della destinazione dei beni ad uno scopo comune. Con il contratto i soci regolano la loro reciproca posizione dandosi un ordinamento per lo svolgimento dell'attività sociale e, a tale ordinamento, la legge riconosce efficacia anche nei confronti di terzi. Le altre società di persone sono le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le altre forme per le quali sono state osservate le formalità prescritte e la conseguente iscrizione al Registro delle società. Le società di capitali sono quelle organizzate su base capitalistica nelle quali i beni conferiti non rimangono proprietà comune dei soci ma costituiscono il patrimonio della società. Rientrano in questa categoria la società per azioni, la società in accomandita per azioni.

- Cooperativa: per cooperativa si intende l'associazione di agricoltori costituita secondo la legislazione vigente la cui caratteristica

fondamentale è la mutualità (stalla sociale, cooperativa per conduzione dei terreni, ecc..)

- Associazione di produttori: Trattasi di associazioni costituite per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di:

- promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti agricoli;

- mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in questione.

- Altra forma giuridica: indica tutte quelle aziende che non rientrano nelle forme precedenti

Produzione di qualità

- Agricoltura biologica: si intende quella praticata in modo conforme agli standard e alle norme CEE n.209/91, modificati dal regolamento n. 1488/97.

- Agricoltura integrata: si intendono i sistemi a basso input per i quali si utilizzano pratiche agricole sostenibili, in cui si impiegano mezzi di produzione minimi, in particolare concimi e prodotti fitosanitari.

- Agricoltura sottoposta a disciplinare: si intende un tipo di produzione basata sull'adesione (volontaria) di un imprenditore ad un'associazione di produttori (che generalmente assume la configurazione giuridica di consorzio di tutela), che gestisce un marchio e un insieme di standard minimi di qualità (il disciplinare) al fine di valorizzare la propria produzione sia sotto l'aspetto qualitativo che commerciale.

Lavoro agricolo

I lavori agricoli sono quelli

che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori domestici. Sono considerati lavori agricoli, purché effettuati dalla manodopera aziendale, la direzione e la sorveglianza dei lavori, l'organizzazione e la gestione aziendale, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti nonché la manutenzione di fabbricati, macchine ed impianti ed il trasporto per conto dell'azienda.

Impianti per il trattamento e la trasformazione del latte

Sono da considerarsi solo gli impianti propri dell'azienda, utilizzati esclusivamente o prevalentemente per la lavorazione e trasformazione del latte aziendale.

Per capacità lavorativa giornaliera, si intende la quantità di latte lavorabile giornalmente, espressa in ettolitri per la refrigerazione, in litri per il trattamento e in chilogrammi per la trasformazione.

Giornata di lavoro

Prestazione lavorativa non inferiore alle otto ore. Se il lavoro prestato giornalmente presso l'azienda è stato inferiore alle otto ore si sono convertite le ore di lavoro in giornate di otto ore. Se invece le ore di lavoro giornaliero hanno superato le otto ore non si è operata alcuna conversione. Il numero delle giornate di lavoro fa riferimento a quelle effettivamente prestate con esclusione di giorni di congedo, ferie e malattia.

Impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti delle coltivazioni

Sono da considerarsi solo gli impianti propri dell'azienda, utilizzati esclusivamente o prevalentemente per la lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali e per la produzione di mangimi.

Per capacità lavorativa oraria, si intende, la quantità di prodotto lavorabile ogni ora dall'impianto, espressa in chilogrammi, per gli impianti di essiccazione meccanica (della granella e del foraggio), di produzione di mangime, di trasformazione di uva e olive, ed in metri cubi per quelli di lavorazione del legno (seghe fisse).
